



# Città metropolitana di Venezia

## Area Tutela ambientale

### *Servizio Valutazioni preliminari sostenibilità ambientale*

Determinazione n. 93 / 2026

Responsabile del Procedimento: ANNA MARIA PASTORE

**Oggetto:** AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. D.LGS. 152/06 ART. 29-NONIES, COMMA 2.  
**DITTA:** C.A.F.A.R. SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA FRA ALLEVATORI ROMAGNOLI - C.F. 00143540409 - **IMPIANTO:** COMUNE DI TORRE DI MOSTO - VIA CONFIN N. 94 - **SEDE LEGALE:** COMUNE DI GATTEO (FORLI'-CESENA) - VIA L. PIRANDELLO N. 5/7.

La dirigente

#### **VISTI:**

il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;

lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;

il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, in particolare l’art. 13, comma 1, lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché di atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025, che, nel definire l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l’Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;

il decreto del sindaco metropolitano n. 74 del 29.09.2025, relativo all’attribuzione dell’incarico di Dirigente dell’Area Tutela Ambientale della Città metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa;

la determinazione n. 174 del 22.01.2025 relativa al conferimento dell’incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa Anna Maria Pastore;

il bilancio di previsione per gli esercizi 2026-2028 e il Documento Unico di programmazione 2026-2028, approvati con deliberazioni del Consiglio metropolitano, rispettivamente, n.32/2025 e n.18/2025 come da ultimo aggiornato;

la sezione operativa (SEO) del DUP 2026-2028 che prevede all'obiettivo strategico 02 "salvaguardia e qualità dell'ambiente" nell'ambito della missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali

il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025 e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:

- che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2025-2027);
- che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario;
- dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP Dott.ssa Anna Maria Pastore che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 bis del D.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2025-2027);
- che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del PTPCT 2025-2027).

**RICHIAMATA** la seguente normativa in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale:

la Direttiva 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 che modifica la Direttiva 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la Direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti;

il D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 che ha recato attuazione alla direttiva e ha modificato ed integrato il D.Lgs. 152/06;

i documenti comunitari di settore, relativi alle Best Available Techniques Reference (B.Ref.), emanati in conformità alle direttive 2008/1/EC e 2010/75/UE e le conclusioni sulle BAT adottate ai sensi dell'art. 13 comma 5 della citata direttiva 2010/75/UE, da utilizzare quali linee guida per l'individuazione e la valutazione delle migliori tecniche disponibili adottate nel progetto;

la Decisione di Esecuzione (UE) n. 2023/2749 della Commissione del 11 dicembre 2023 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i macelli e le industrie dei sottoprodotti di origine animale e/o dei coprodotti commestibili e il Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency (February 2009 - corrected version as of 09/2021);

il D.M. n. 95 del 15.04.2019, "*Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-bis) del D.Lgs, del 3 aprile 2006 n. 152*", che all'art. 4, comma 1, stabilisce che, ad esclusione dei casi in cui la presentazione della relazione di riferimento è obbligatoria ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), la sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento sia verificata applicando la procedura di cui all'Allegato 1 del D.M. medesimo, presentandone gli esiti all'autorità competente;

il DPCM n. 40 del 04.03.2024 che all'art. 12 prevede la riduzione di un terzo dei tempi procedurali inerenti le AIA di installazioni localizzate in Zone Logistiche Speciali individuate in Allegato C alla DGR n. 359 del 08.04.2022;

il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare il titolo III-bis della parte II che disciplina l'Autorizzazione Integrata Ambientale;

la DGRV n. 395 del 31.03.2015 "*Definizione delle tempistiche per la presentazione della Relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-bis del D.Lgs 03.04.2006 n. 152 per le installazioni di competenza regionale e provinciale*";

il Capo V della L.R. n. 12 del 27.05.2024 *“Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione d’impatto ambientale (VIA), valutazione d’incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)”* ed in particolare l’art. 20 che individua nelle province e nella Città metropolitana di Venezia i soggetti competenti per le procedure di rilascio dell’AIA con riferimento alle tipologie progettuali individuate all’Allegato B della medesima Legge;

il Regolamento regionale n. 1 del 09.01.2025 attuativo in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 12/2024 ed in particolare l’Allegato A *“Domanda di AIA e Guida alla compilazione”* e l’Allegato B *“Modalità di quantificazione delle tariffe”*.

**RICHIAMATA**, altresì, la seguente normativa in materia di emissioni in atmosfera:

la parte V del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare gli artt. da 269 a 275 inerenti alla disciplina delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

il D.Lgs. 183/2017 *“Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170”*;

il Tavolo Tecnico Zonale che, nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n. 70099 del 04.10.2006, in attuazione del PRTRA, ha stabilito che, in sede di autorizzazione di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO<sub>2</sub> (come precursori del PM10), IPA e benzene, le concentrazioni all’emissione non dovranno essere superiori al 70% di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 – Parte V – Allegato I;

il D.Lgs. 102/2020 ha stabilito con l’art. 271 comma 7-bis che *“le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata debbano essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.”*;

il Decreto Direttoriale del 28 giugno 2023 n. 309 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica *“Approvazione degli indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorogene di impianti e attività elaborato dal «Coordinamento Emissioni»”*.

**RICHIAMATA**, altresì, la seguente normativa in materia di tutela delle acque dall’inquinamento:

la parte terza, Sezione II – Tutela delle acque dall’inquinamento del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e, in particolare gli articoli 101, 105, 124, 125;

la L.R. 33/85 e ss.mm.ii. ed in particolare gli articoli 5, 49 e 50 riguardanti l’attribuzione delle competenze alla Città metropolitana di Venezia in materia di autorizzazioni allo scarico di impianti di depurazione gestiti da imprese private;

le vigenti Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale, 5 novembre 2009, e ss.mm.ii e in particolare l’articolo 37 – *Acque reflue industriali* l’allegato A alla D.G.R.V. 27 gennaio 2011, n. 80 ad oggetto *“Norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque linee guida applicative”*.

**RICHIAMATA**, altresì, la seguente normativa in materia di gestione dei rifiuti:

la parte IV del D.Lgs. 152/2006;

la L.R. n.3 del 21.01.2000 *“Nuove norme in materia di gestione rifiuti”*.

**RICHIAMATA**, altresì, la seguente normativa con riferimento alla valutazione dell’incidenza ambientale:

il DPR n. 357 del 8 settembre 1997 e ss.mm.ii. con cui è stato emanato il “*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*”;

la D.G.R.V. del 29 agosto 2017 n. 1400, concernente “*Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. Guida metodologica per la valutazione d’incidenza. Procedure e modalità operative*”, vigente all’epoca di rilascio della determina di non assoggettamento a VIA n. 2391/2024, inclusiva delle valutazioni di incidenza ambientale, in applicazione delle disposizioni di coordinamento delle procedure di VAS, VIA, VINCA e AIA di cui all’art. 10 del D.Lgs 152/2006.

**RICHIAMATA**, altresì, la seguente normativa con riferimento alla valutazione dell’impatto ambientale:

l’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 che disciplina le procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, la L.R. n. 4/2016 e la L.R. n. 12 del 27.05.2024;

è stata espletata la procedura di verifica assoggettabilità a VIA, conclusasi con determina n. 2391/2024 i cui contenuti e condizioni ambientali sono integrati nel presente provvedimento;

con riferimento alle condizioni ambientali sopra citate si evidenzia che:

- con nota prot. n. 18578 del 19.03.2025 è stata rilasciata l’attestazione di avvenuta ottemperanza della condizione n. 1;
- nel corso del procedimento, da ultimo con prot. n. 55490 del 13.08.2025, è stata trasmessa la documentazione richiesta dalla condizione ambientale n. 2 che è stata valutata nell’ambito dell’istruttoria;
- resta ancora in fase di verifica dell’ottemperanza la condizione n. 3.

**RICHIAMATA**, altresì, la seguente normativa in materia di impatto acustico:

la Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 “*Legge quadro sull’inquinamento acustico*”;

conformemente a quanto stabilito dalla L. 447/1995 e dalla L.R. 21/1999, il Comune di Torre di Mosto ha approvato il Piano di Classificazione Acustica con Delibera di Consiglio n. 12 del 14.03.2024.

**CONSTATATO CHE:**

l’attività svolta nell’installazione in parola è riconducibile alla categoria IPPC “*Altre attività*” - Attività 6.4 a) “*Funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione carcasse di oltre 50 Mg al giorno*” di cui all’Allegato VIII, Parte II del D.Lgs. 152/2006 e pertanto è soggetta all’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 6, comma 13 del medesimo decreto;

l’Allegato B alla L.R. n. 12/2024 attribuisce alla Città metropolitana di Venezia la competenza in merito al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’attività 6.4 a) sopra riportata.

**CONSIDERATO CHE:**

1. con prot. n. 7016 del 31.01.2018 è stato rilasciato il decreto n. 235 del Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Città metropolitana di Venezia con cui si autorizzava la ditta MALOCCO VITTORIO & FIGLI S.P.A., con sede legale in Comune di Torre di Mosto – Via Confin 94, C.F. 00168420271, per l’installazione esistente nonché per la sua modifica sostanziale rispettivamente ai sensi dell’art. 5 comma 1, lett. i-*quinquies* e lett. l)-*bis* del medesimo D.Lgs., sito in Comune di Torre di Mosto – Via Confin 94, al fine dell’esercizio delle seguenti attività I.P.P.C:

-Categoria: 6 – Attività 6.4 lett. a) – Funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno

2. con determina n. 988/2024 il sopracitato provvedimento è stato sostituito ed è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta C.A.F.A.R. SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA FRA ALLEVATORI ROMAGNOLI, con sede legale in Comune di Gatteo (FC) – Via L. Pirandello 5/7, C.F. 00143540409, per subingresso nella gestione dell’impianto sito in Comune di Torre di Mosto – Via Confin 94, al fine dell’esercizio della medesima attività I.P.P.C.;

3. con prot. n. 66990, 66992, 66994 del 18.10.2024 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la richiesta di autorizzazione integrata ambientale, pervenuta in data 18.10.2024 e presentata ai sensi del D.Lgs. 152/06 – art. 29-nonies c. 2 al competente SUAP del Comune di Torre di Mosto in data 17.10.2024 dalla ditta

C.A.F.A.R. SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA FRA ALLEVATORI ROMAGNOLI, con sede legale in Comune di Gatteo (FC) – Via L. Pirandello 5/7, C.F. 00143540409, per la modifica sostanziale dello stabilimento di Torre di Mosto, via Confin n. 94, al fine dell'esercizio delle seguenti attività IPPC:

-Categoria: 6 – Attività 6.4 lett. a) – Funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno;

4. con con nota prot. n. 74224 del 15.11.2024 questa Amministrazione ha richiesto alla Ditta il completamento della documentazione allegata alla domanda di A.I.A. al fine di ritenere l'istanza correttamente presentata;

5. con prot. n. 76419 del 26.11.2024 VERITAS comunica che, non essendoci scarichi in fognatura, la pratica non è di propria competenza;

6. con prott. nn. 83765, 83766, 83767, 83768 del 27.12.2024 la Ditta invia la documentazione di completamento dell'istanza;

7. con prot. n. 4202 del 21.01.2025 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione in oggetto e contestualmente è stata convocata la Conferenza dei Servizi istruttoria per il giorno 26.02.2025;

8. con prot. n. 14370 del 04.03.2025 l'ULSS 4 servizio SPISAL esprime parere favorevole in materia di sicurezza in ambiente di lavoro;

9. con prot. n. 18419 del 19.03.2025 è stato trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi istruttoria tenutasi il giorno 26.02.2025, di cui al verbale prot. n. 18324 del 19.03.2025. Tale verbale è comprensivo delle integrazioni documentali richieste alla Ditta;

10. con prot. n. 23146 e n. 23149 del 07.04.2025 la Ditta trasmette le integrazioni richieste nella sopra citata nota;

11. con prot. n. 20330 del 26.03.2025 ARPAV inoltra segnalazioni pervenute via mail di odori e rumori molesti;

12. con nota prot. n. 26879 del 23.04.2025 è stata convocata la Conferenza di Servizi per il giorno 12.05.2025;

13. con prot. n. 28108 del 30.04.2025 e n. 30091 del 08.05.2025 pervengono ulteriori mail dai cittadini di segnalazioni di odori e rumori molesti;

14. con prot. n. 33996 del 21.05.2025 è stato trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi istruttoria tenutasi il giorno 12.05.2025, di cui al verbale prot. n. 33820 del 21.05.2025. Tale verbale è comprensivo della documentazione di perfezionamento delle integrazioni richiesta alla Ditta;

15. con prot. n. 35611 del 26.05.2025 e n. 37331 del 03.06.2025 pervengono ulteriori mail dai cittadini di segnalazioni di odori e rumori molesti;

16. in data 30.05.2025 viene svolta una riunione a cui partecipano Città metropolitana di Venezia, ARPAV e Comune di Torre di Mosto al fine di dare un seguito alle segnalazioni di molestie acustiche ed olfattive pervenute dal Comitato Torre di Mosto. Di tale riunione viene redatto il verbale prot. n. 38735 del 06.06.2025;

17. con nota prot. n. 37496 del 03.06.2025 è stata convocata la Conferenza di Servizi per il giorno 09.06.2025;

18. con prot. n. 43148 del 23.06.2025 è stato trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi istruttoria tenutasi il giorno 09.06.2025, di cui al verbale prot. n. 43101 del 23.06.2025. Tale verbale è comprensivo della documentazione di ulteriore perfezionamento delle integrazioni richiesta alla Ditta, viste anche le segnalazioni di molestie acustiche ed olfattive pervenute;

19. con prot. n. 59882 del 02.09.2025 la Ditta richiede una proroga di 30 giorni per trasmettere le integrazioni richieste, a causa della tardiva trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi del 09.06.2025 da parte del SUAP competente. Tale richiesta di proroga era stata depositata nel portale SUAP in data 23.06.2025;

20. con prot. n. 55490 del 13.08.2025 la Ditta trasmette le ulteriori integrazioni richieste;

21. con prot. n. 55662 del 13.08.2025 perviene ulteriore segnalazione dai cittadini di odori molesti;

22. con prot. n. 59880 del 02.09.2025 la Ditta trasmette rapporto di prova del Camino E10. Tale rapporto di prova era stato depositato nel portale SUAP in data 23.06.2025;

23. in data 22.09.2025 Città metropolitana di Venezia, congiuntamente ad ARPAV, si è recata in sopralluogo presso la Ditta al fine di effettuare un controllo ambientale in merito alle numerose segnalazioni di odori molesti provenienti dalla succitata ditta, giunte da residenti nel comune di Torre di Mosto (VE) nel corso dell'anno 2025. Di tale sopralluogo ARPAV ha redatto verbale e annotazione di servizio, quest'ultima ricevuta



dalla scrivente Amministrazione con nota prot. n. 69831 del 09.10.2025;

24. con prot. n. 72878 del 17.10.2025, a seguito di quanto emerso dal sopralluogo del 22.09.2025, Città metropolitana richiede alla Ditta il perfezionamento del Piano di Gestione degli odori;

25. con prot. n. 75218 Arpav trasmette la valutazione del Piano di Gestione del rumore e del Piano di Gestione degli odori, che concorda con quanto evidenziato da Città metropolitana nella precedente nota prot. n. 72878 del 17.10.2025;

26. con prot. n. 81769 del 19.11.2025 la Ditta trasmette le integrazioni perfezionate, che contengono, tra gli altri documenti, anche i *“Progetti da realizzarsi nel breve e medio periodo per ridurre l'impatto odorigeno ed acustico presso il sito di Torre di Mosto”* con relative tempistiche di realizzazione;

27. con prot. n. 81769 del 19.11.2025 la Ditta comunica la variazione del gestore AIA e del Legale rappresentante. Il Legale Rappresentante varia da Antonio Montanari a Umberto Re. Il gestore dell'installazione di Torre di Mosto, Via Confin n. 94 varia da Antonio Montanari a Andrea Malocco;

28. con nota prot. n. 85294 del 04.12.2025 è stata convocata la Conferenza di Servizi decisoria per il giorno 18.12.2025;

29. con prot. n. 3219 del 21.01.2026 è stato trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi decisoria tenutasi il giorno 18.12.2025, di cui al prot. n. 3201 del 21.01.2026;

30. con prot. n. 3389 del 21.01.2026 perviene parere favorevole sul PMC Rev. 03 del 14.11.2025 da parte di ARPAV, già inviato dalla stessa ARPAV in data 18.12.2025 ed ufficializzato in sede di Conferenza di Servizi decisoria;

31. con prot. n. 3390 del 21.01.2025 la Ditta trasmette planimetria dei punti di emissione in atmosfera. Tale planimetria era stata depositata nel portale SUAP in data 23.12.2025;

#### **CONSIDERATO** inoltre che:

nello stabilimento sono presenti medi impianti di combustione come definiti dal D.Lgs. 152/2006 all'art. 268, comma 1, lett. Gg-*bis*.

**RITENUTO DI** adottare, ai sensi dell'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/2006, comma 5 e degli artt. 14 e 14-*ter* della L. 241/1990, ad esito della seduta del 18.12.2025, la determinazione positiva di conclusione della Conferenza di Servizi decisoria di cui al verbale prot. n. 3201 del 21.01.2026 trasmesso con nota prot. n. 3219 del 21.01.2026;

**DATO ATTO CHE** la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi degli artt. 29-*quater*-e 29-*sexies* del D.Lgs. 152/2006, sostituisce, ai fini dell'esercizio dell'impianto, le seguenti autorizzazioni:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006);
- Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006);
- Nulla osta di impatto acustico (L. 26 ottobre 1995, n. 447);

E' stato dichiarato in sede di Conferenza di Servizi decisoria da parte del rappresentante dei Vigili del Fuoco parere favorevole senza condizioni per quanto attiene gli aspetti antincendio.

Resta ferma la necessità per il Gestore di acquisire gli eventuali ulteriori titoli abilitativi previsti dall'ordinamento per la costruzione e l'esercizio dell'impianto.

**ACCERTATO CHE** il termine della conclusione del procedimento pari a n. 150 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge, e fissato al 26.01.2026, risulta rispettato;

#### **DETERMINA**

**1. DI SOSTITUIRE**, con il presente provvedimento, il provvedimento del Dirigente del Area Tutela Ambientale della Città metropolitana di Venezia n. 988/2024;

**2. DI RILASCIARE**, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, art. 29-*nonies*, comma 2, l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta **C.A.F.A.R. Società Agricola Cooperativa Fra Allevatori Romagnoli**, con sede legale

in Comune di Gatteo (FC) – Via L. Pirandello 5/7, C.F. 00143540409 per la modifica sostanziale dell’installazione ai sensi dell’art. 5 comma 1, lett. 1-*bis*) del medesimo D.Lgs., sito in Comune di Torre di Mosto – Via Confin n. 94, al fine dell’esercizio dell’attività di cui al punto 6.4 a) dell’Allegato VIII alla Parte II al D.Lgs. 152/06;

**3. DI RENDERE NOTO CHE:**

a) Il presente provvedimento ha validità fino al **26.01.2036**, pari a **10 anni** dall’emanazione dello stesso in conformità a quanto previsto all’art. 29-*octies*, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 152/06;

b) **Almeno 180 giorni prima** del predetto termine il Gestore dovrà inviare alla scrivente Amministrazione, tramite il SUAP competente, una domanda di riesame corredata dalla documentazione di cui all’art. 29-*octies*, c. 5 del D.Lgs. 152/2006, da una relazione contenente un aggiornamento di tutte le informazioni di cui all’articolo 29-*ter*, commi 1 e 2 del medesimo D.Lgs., e dalla copia della quietanza di avvenuto pagamento della tariffa relativa all’istruttoria. La presente disposizione equivale alla comunicazione di avvio del riesame di cui all’art. 29-*octies*, comma 5 del D.Lgs. 152/2006.

c) La scrivente Amministrazione disporrà inoltre il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale nei seguenti casi:

- ai sensi dell’art. 29-*octies*, comma 3, lett. a) e comma 4 del D.Lgs. 152/2006;
- ai sensi dell’art. 29-*quater*, comma 7 del D.Lgs. 152/2006.

**4. DI RENDERE NOTO CHE** la presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto tutte le autorizzazioni ambientali già in essere citate in premessa.

**5. DI PRESCRIVERE CHE**, come indicato dalla determinazione n. 2391/2024 di non assoggettamento alla procedura di VIA ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06, la Ditta deve rispettare la seguente condizione ambientale:

**Condizione n. 3**

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Post-operam
Oggetto della condizione	Al fine di garantire l’assenza di impatto significativo relativamente alle emissioni sonore e di dimostrare in modo oggettivo quanto valutato in sede previsionale, si dovranno mettere in opera gli interventi di mitigazione prospettati. Una volta che tali interventi saranno realizzati dovrà essere eseguita una campagna di misure fonometriche, con tutti gli impianti a regime, specificamente orientata a verificare l’impatto delle attività (anche durante le fasi di scarico degli animali vivi) e degli impianti nei confronti dei ricettori più vicini, sia nel periodo diurno che nel periodo notturno.
Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza	Entro 60 giorni dalla messa a regime dell’impianto.
Soggetto verificatore	ARPAV

**6. DI ATTESTARE** l’avvenuta ottemperanza alla condizione ambientale n. 2 di cui alla determina n. 2391/2024.

**7. DI IMPORRE** il rispetto dei limiti e delle prescrizioni di seguito riportate:

### a) PRESCRIZIONI GENERALI

1. la massima capacità produttiva autorizzata dell'impianto è pari a:

Prodotto	Capacità produttiva (t/anno)	Capacità produttiva (t/giorno)
Carcasse	49.600	160

2. dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato e formato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto;

3. ai sensi dell'art. 29-undecies, comma 1 del D.Lgs. 152/06, il Gestore, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, dovrà informare tempestivamente la scrivente Amministrazione, il Comune, il Dipartimento di Prevenzione dell'AULSS competente, l'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia, e adottare le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità, finanche conducendo l'impianto al minimo tecnico fino a che la conformità non venga ripristinata;

4. ai sensi dell'art. 29-undecies, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, il gestore, nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria dovrà informare **entro il termine massimo di otto ore**, di cui all'articolo 271, comma 14 del medesimo decreto, la scrivente Amministrazione, il Comune, il Dipartimento di Prevenzione dell'AULSS competente e l'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia. Nel caso in cui il gestore ometta di effettuare la suddetta comunicazione nei termini previsti si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 29-quattordices, comma 7 del D.Lgs. 152/06.

5. il gestore dovrà dotarsi di un registro cartaceo con pagine numerate oppure informatico non alterabile, da tenersi presso l'impianto, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sulle aree di deposito dei rifiuti, sui sistemi di controllo del depuratore, sui sistemi di contenimento delle emissioni acustiche;

6. dovrà essere mantenuto il sistema di gestione ambientale, secondo quanto indicato dai Best Available Techniques Reference documents (BRefs) e dalle conclusioni sulle BAT comunitari;

7. dovranno essere effettuate le attività di autocontrollo previste dal PMC, che fa parte del presente provvedimento, con le scadenze ivi riportate. Tutta la relativa documentazione dovrà essere tenuta in impianto a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie;

8. **entro il 30 aprile** di ciascun anno dovrà essere inviato, tramite il SUAP competente, alla scrivente Amministrazione, al SISP dell'AULSS competente per territorio, all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia e al Comune, un **report**, contenente gli esiti di tutti i controlli effettuati dalla ditta nell'anno precedente, come previsti dal PMC (Allegato 2 al presente provvedimento);

9. ogni eventuale modifica del layout di impianto (ubicazione punti di emissione, aree di deposito rifiuti, etc.) che determini un aggiornamento della planimetria allegata al presente provvedimento deve essere preventivamente comunicata alla scrivente Amministrazione e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia;

10. entro le tempistiche indicate nella tabella seguente, la Ditta dovrà presentare il progetto o la documentazione attestante l'avvenuta realizzazione degli interventi indicati:

Progetto	Tempi per presentazione progetto dal rilascio del provvedimento AIA in corso	Tempi previsti per la realizzazione dei progetti (*)
Copertura delle vasche dell'impianto di depurazione e relativo flottatore	4 mesi	13 mesi dal rilascio dell'approvazione del progetto
Installazione di un impianto di abbattimento scrubber a doppio stadio con lavaggio meccanico e chimico (acido-basico) delle arie trattenute dalle coperture.		



Chiusura dell'area relativa alla centrifuga e al deposito del cassone per la raccolta e lo smaltimento di fanghi palabili disidratati con destinazione delle arie ad un sistema di trattamento a carboni attivi.		
Adozione di un sistema di abbattimento odori sulle emissioni del reparto cottura.	/	<b>4 mesi dal rilascio dell'AIA in corso</b>
Copertura dell'area di raccolta dei sottoprodotti	/	<b>5 mesi dal rilascio dell'AIA in corso</b>
Inserimento portoni a rapida apertura e chiusura dell'area di sosta	/	<b>6 mesi dal rilascio dell'AIA in corso</b>

(\*) I tempi riportati comprendono anche quelli necessari per le autorizzazioni di natura edilizia

11. **entro un anno** dal rilascio del presente provvedimento, dovrà essere trasmessa una proposta di monitoraggio della delle acque sotterranee e del suolo, come stabilito dall'art.29-sexies, comma 3-bis e 6- bis, da sottoporre alla valutazione degli Enti;

12. l'importo tariffario dovuto ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 152/2006, che verrà comunicato con apposita lettera da parte della scrivente Amministrazione, dovrà essere versato **entro 30 giorni** dalla sua ricezione;

## b) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. i punti di emissione autorizzati sono identificati con i n. E6A, E6B, E7A, E7B, E8, E9A, E9B, E11 e E10 ed riportati nella tabella di cui all'Allegato **1a** che fa parte del presente provvedimento;

2. i punti di emissione autorizzati afferenti ai medi impianti di combustione sono identificati con i n. E1, E2 e riportati nella tabella di cui all'Allegato **1b** che fa parte del presente provvedimento;

3. i punti di emissione che non necessitano di autorizzazione e la relativa motivazione sono riportati nella tabella all'Allegato **1c** che fa parte del presente provvedimento;

4. gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/2006, parte V, Titoli II e III;

## PRESCRIZIONI PER I PUNTI DI EMISSIONE N. E6A, E6B, E7A, E7B, E8, E9A, E9B, E11 e E10

5. le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. 152/2006 – Parte V – Allegato I, nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.2006, citato in premessa. In particolare, per gli inquinanti riportati nella Tabella di cui all'Allegato **1a** che fa parte del presente provvedimento, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti;

6. le analisi alle emissioni in atmosfera, previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo (Allegato 2) da effettuare per tutti i parametri di cui all'Allegato **1a**, dovranno essere relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi e dovranno essere corredate da una scheda tecnica firmata dal Legale Rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di **almeno 15 giorni**, all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;

7. i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati dall'art. 271, comma 17, del D.Lgs 152/2006 con il seguente ordine di priorità: norme tecniche CEN, norme tecniche nazionali (UNI, UNICHIM), norme tecniche ISO, altre norme internazionali o nazionali (es: EPA, NIOSH, ISS, ecc.). In alternativa possono essere utilizzate altre metodiche, purché siano in grado di assicurare risultati con requisiti di qualità ed affidabilità adeguati e confrontabili con i metodi di riferimento e purché rispondenti alla norma UNI CEN/TS 14793:2017 “Emissioni da sorgente fissa – Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”. I metodi devono essere necessariamente quelli indicati nelle BATC di categoria (metodi EN). Solo nel caso in cui sia indicato “metodo EN non disponibile” o non sia indicato alcun metodo, possono essere utilizzate altre metodiche, sempre tenendo presente la logica di priorità sopra riportata. I risultati delle analisi relativi ai flussi convogliati devono far riferimento al gas secco in

condizioni standard di 273,15 K e 101,3 kPa e, quando specificato, normalizzati al contenuto di ossigeno nell'effluente;

8. qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi lavorative, le analisi di cui al punto precedente dovranno essere rappresentative di ciascuna fase. Durante il campionamento dovranno essere messi in atto opportuni accorgimenti finalizzati ad escludere il contributo di altre fasi produttive;

9. ai sensi dell'art. 271, comma 14, del D.Lgs. 152/2006, i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto, dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi e dei periodi di manutenzione;

10. ai sensi dell'art. 29-*undecies*, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 il gestore, nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria dovrà informare **entro il termine massimo di otto ore**, di cui all'articolo 271, comma 14, del medesimo decreto, la scrivente Amministrazione, il Comune competente per il territorio, il Dipartimento di Prevenzione dell'AULSS competente per il territorio e l'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia. Nel caso in cui il gestore ometta di effettuare la suddetta comunicazione nei termini previsti si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 29-*quattordices*, comma 7, del D.Lgs. 152/06;

11. nel caso in cui il superamento dei valori limite di emissione determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa si applicano le pene di cui all'art. 29-*quattordices*, comma 4, del D.Lgs. 152/2006;

12. nel caso in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel comma 7-*bis* dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, dovrà essere presentata alla scrivente Amministrazione **entro 3 anni** dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del sopra citato articolo, allegando alla stessa la relazione di cui all'art. 271, comma 7-*bis*, del medesimo decreto.

13. L'altezza dei punti di emissione dovrà essere tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione delle emissioni e superare di almeno un metro l'altezza massima dell'edificio, ove possibile.

14. tutti i punti di emissione in atmosfera autorizzati dovranno essere conformi a quanto riportato nella norma UNI EN 15259:2008 o, dove questo non sia tecnicamente possibile, dovranno essere adeguati alle indicazioni riportate nella medesima norma. In particolare le piattaforme di lavoro devono garantire adeguati spazi di operatività in funzione del metodo di misura utilizzato. Il punto di campionamento per le emissioni deve consentire l'esecuzione di misure in una sezione rappresentativa del camino. Tutti i camini autorizzati dovranno essere chiaramente identificati con targa indelebile e la denominazione riportata nel presente provvedimento. L'accesso ai punti di prelievo dovrà essere garantito in sicurezza e senza ritardi. La struttura di accesso deve essere fissa o, in alternativa, può essere predisposta una struttura rimovibile purché immediatamente disponibile e conforme alle normative in materia di sicurezza;

15. nel caso in cui dovessero pervenire alla scrivente Amministrazione, al Comune competente per il territorio e/o ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia segnalazioni di disturbo olfattivo circoscritto alla ditta, non causato da eventi eccezionali o anomalie tecniche contingenti, dovranno essere applicate le disposizioni di cui al Decreto Direttoriale n. 309/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica *“Approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività”*.

## **ULTERIORI PRESCRIZIONI PER I MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE AFFERENTI AI CAMINI N. E1 ed E2**

Nella gestione dei medi impianti di combustione esistenti di cui all'art. 268, comma 1, lett. gg-*bis*), punto 1) del D.Lgs. 152/2006, presenti nell'impianto e di potenzialità pari o inferiore a 5 MW dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

16. le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle individuate nel punto 1) della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, pertinenti al tipo di combustibile utilizzato ed adeguate a quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.2006 citato in premessa. In particolare

per gli inquinanti riportati nelle Tabelle di cui all'Allegato **1b** che fa parte del presente provvedimento, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti, ai quali è già stata applicata la riduzione sopra citata:

17. le analisi alle emissioni in atmosfera, previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo (Allegato 2) da effettuare per tutti i parametri di cui, dovranno essere relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso lo stabilimento, allegati al registro di cui al punto 7 lett. b) n. 18 a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di **almeno 15 giorni**, all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;

18. la ditta dovrà dotarsi di un registro cartaceo con pagine numerate oppure informatico non alterabile, da tenersi presso lo stabilimento, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sugli impianti afferenti ai punti di emissione n. E1 ed E2. Al registro dovranno essere sempre allegati i certificati delle analisi effettuate alle emissioni con la cadenza sopra prescritta;

19. devono essere rispettate le caratteristiche, pertinenti al tipo di combustibile utilizzato, indicate nell'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;

20. ai sensi del comma 1 dell'art. 294 del D.Lgs. 152/2006, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal Titolo I della Parte V del medesimo D.Lgs. devono essere dotati, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;

21. nel caso in cui sia prevista la sostituzione degli impianti esistenti di cui al presente paragrafo, la ditta dovrà presentare alla scrivente Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, apposita istanza di modifica dell'A.I.A., a cui seguirà revisione dei limiti individuati nell'Allegato **1b** tabella 2 in base a quanto previsto nel punto 1) della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs 152/2006 per i medi impianti di combustione nuovi;

22. **entro 30 giorni** dall'effettuazione delle prime analisi biennali a seguito dell'adeguamento previsto dall'art. 273-bis, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, la ditta dovrà trasmettere alla scrivente Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, copia dei relativi certificati.

### c) GESTIONE DELLE ACQUE E IMPIANTI IDRICI

1. La ditta è autorizzata allo scarico delle acque reflue provenienti dallo stabilimento, nel corso d'acqua superficiale denominato fosso Polison nel punto di emissione indicato con SF1 nella planimetria di cui all'Allegato 3b al presente provvedimento;

2. Le acque di scarico dovranno rispettare i limiti di accettabilità contenuti nella colonna "*scarico in acque superficiali*" della Tabella 1 dell'Allegato B alle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque approvato con deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107, ad eccezione dei parametri COD, SST, azoto totale e fosforo totale, per i quali devono essere rispettati i limiti di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per scarichi diretti di cui alla Decisione di Esecuzione UE 2023/2749 del Commissione del 11 dicembre 2023. Dovranno pertanto essere rispettati i limiti riportati nella tabella di cui all'Allegato 1d al presente provvedimento;

3. La Ditta è tenuta a mantenere in condizioni di ottimale funzionalità il pozzetto di campionamento posto immediatamente a monte del ricettore finale dello scarico autorizzato, con assenza di ulteriori flussi di acque reflue confluenti nel tratto di condotta posto tra il pozzetto e l'impianto di trattamento. Il pozzetto deve essere fornito di idonea chiusura, provvisto di un salto di fondo di almeno 30 cm rispetto al tratto di tubazione in ingresso, atto a consentire il campionamento delle acque in uscita dall'impianto di trattamento e ad evitare il ristagno delle stesse sul fondo. In corrispondenza del pozzetto fiscale dovrà essere riportata la dicitura identificativa del relativo scarico;

4. La data di avvio dell'impianto secondo il progetto e la nuova potenzialità presentato dalla Ditta, e autorizzato all'esercizio con il presente provvedimento, dovrà essere **preventivamente comunicata** tramite il SUAP competente, e contestualmente dovrà essere trasmesso il certificato di regolare esecuzione dell'opera e di

ultimazione dei relativi lavori, rilasciato dal Direttore dei lavori stessi, alla scrivente Amministrazione, al Comune di Torre di Mosto e al Dipartimento provinciale di Venezia dell'ARPAV;

5. I parametri, la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare allo scarico nel pozzetto di campionamento fiscale sono quelli riportati nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) allegato al presente provvedimento;

6. I verbali di prelievo redatti dal personale del laboratorio accreditato e i corrispondenti rapporti di prova devono essere conservati allegati al quaderno di manutenzione per un periodo di almeno quindici anni dalla loro data;

7. Qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento dell'impianto di trattamento deve essere tempestivamente comunicata, e comunque **entro le 48 ore**, alla scrivente Amministrazione;

8. La ditta deve dare comunicazione tempestiva e comunque **entro le 48 ore** alla scrivente Amministrazione, ad ARPAV e al Comune di Torre di Mosto, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti;

9. Entro **7 giorni** dal ricevimento della presente autorizzazione la ditta dovrà comunicare alla scrivente Amministrazione e ad ARPAV il nominativo del tecnico responsabile dell'impianto di depurazione ed **entro lo stesso termine** qualsiasi variazione relativa al nominativo, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dell'interessato;

10. Ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, **almeno 60 e non più di 90 giorni prima della scadenza del presente provvedimento**, dovrà essere effettuata, un'analisi delle acque di scarico mediante secondo le modalità previste dal PMC; il corrispondente verbale di prelievo e il relativo rapporto di prova dovranno essere inviati alla scrivente Amministrazione, per il tramite del SUAP, **entro 7 giorni dalla data di emissione**;

11. A seguito di un eventuale ampliamento e/o ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle già autorizzate, la Ditta è tenuta a presentare preventivamente a questa Amministrazione per il tramite del SUAP una richiesta di modifica dell'autorizzazione rilasciata, corredata da specifica e adeguata documentazione tecnica. Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, la Ditta deve darne comunicazione a questa Amministrazione che verificherà la compatibilità dello scarico con il corpo ricettore, e adotterà i provvedimenti eventualmente necessari.

12. La ditta entro **4 mesi** dalla data di rilascio della presente autorizzazione, dovrà presentare un progetto per il trattamento delle acque meteoriche dei parcheggi e dei piazzali adibiti alla movimentazione dei mezzi secondo quanto previsto dagli articoli 37 e 39 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, tenuto anche conto che l'impianto rientra tra le tipologie elencate nell'Allegato F e nello specifico al punto 13.

#### **d) GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. I rifiuti prodotti nell'attività dovranno essere gestiti in conformità a quanto previsto dall'art. 183, comma 1 lett. bb) del D.Lgs. n. 152/2006 e nel rispetto delle aree indicate nella documentazione presentata.

#### **e) INQUINAMENTO ACUSTICO**

I livelli di immissione sonora generata dagli impianti, misurati lungo il perimetro dello stabilimento, dovranno essere inferiori a quanto previsto dalla Tabella B del D.P.C.M. 14.11.1997 per la zona di classe V e dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Torre di Mosto.

#### **8. DI RENDERE NOTO CHE:**

a) Ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 4 del D.Lgs. n. 152/06, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dello stabilimento, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione entro 30 giorni dalla stipula dell'atto notarile, alla Scrivente Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, anche nelle forme dell'autocertificazione contenente tutte le informazioni necessarie all'identificazione del nuovo soggetto.

Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, rappresentante legale, variazioni della toponomastica ecc.

eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

**b)** L'eventuale chiusura dell'impianto o anche di singole linee produttive afferenti ad esso, dovrà essere comunicata alla scrivente Amministrazione con almeno 30 giorni di anticipo. Inoltre, **entro 180 giorni dalla chiusura**, dovrà essere presentato alla scrivente Amministrazione, al Comune competente per territorio e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, un piano per la dismissione degli impianti e il ripristino del sito (o, nel caso di dismissione parziale, di parte di esso) ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale in cui sia previsto l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica delle aree e delle installazioni; dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento. Tale piano dovrà essere preventivamente approvato dalla Scrivente Amministrazione con il supporto di ARPAV.

**c)** Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.

**d)** Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

**9. DI AVVERTIRE CHE** il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dell'impianto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti ai sensi dell'art. 29-*quattordices* del D.Lgs. 152/06.

**10. DI COMUNICARE CHE** il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite dalla normativa vigente alla scrivente Amministrazione e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia.

**11. DI RENDERE NOTO CHE** avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata.

**12. DI RILASCIARE** al soggetto richiedente il presente provvedimento, tramite SUAP competente, e di trasmetterne una copia a:

- Comune competente per l'inoltro agli uffici comunali interessati
- Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.
- Consorzio di Bonifica Veneto Orientale
- Dipartimento di Prevenzione dell'A.U.L.S.S. competente per territorio
- Servizi veterinari dell'ULSS competente per territorio
- Vigili del Fuoco

**13. DI COMUNICARE CHE** fanno parte del presente provvedimento i seguenti allegati:

- Allegato 1a - Punti di emissione autorizzati e relativi limiti
- Allegato 1b - Punti di emissione afferenti a medi impianti di combustione autorizzati e relativi limiti;
- Allegato 1c - Punti di emissione che non necessitano di autorizzazione;
- Allegato 1d – Scarichi idrici autorizzati e relativi limiti;
- Allegato 2 - Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) Rev. 03 del 14.11.2025;
- Allegato 3a - Planimetria emissioni in atmosfera;
- Allegato 3b – Planimetria scarichi;
- Allegato 3c - Planimetria rifiuti;

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste nel provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.



La dirigente  
*Cristiana Scarpa*  
atto firmato digitalmente